

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

8 LUNEDÌ**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI****Proroga versamento saldi e acconti per contribuenti soggetti a studi di settore.**

I contribuenti che, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013.

I versamenti possono essere effettuati:

- entro oggi senza alcuna maggiorazione;
- dal 9-7-2013 al 20-8-2013, maggiorando le somme dovute dello 0,4%.

In caso di rateazione degli importi dovuti, si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si tenga presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount.

CAMERA DI COMMERCIO**Versamento diritto camerale annuale.**

I contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, devono entro oggi effettuare il versamento del diritto camerale 2013 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento

unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 20-8-2013 con la maggiorazione dello 0,4%, come già visto nella precedente scadenza.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune», riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24, va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO**Versamento imposte a saldo 2012 e/o in acconto 2013 per contribuenti soggetti a studi di settore.**

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi e/o detengono attività finanziarie all'estero, devono versare un'imposta calcolata sul valore degli immobili (Ivite) e/o delle attività finanziarie (Ivafe).

Tali imposte sono dovute con riferimento al periodo di imposta 2012 e non più 2011, come era originariamente stabilito.

I versamenti dell'Ivite e Ivafe effettuati per l'anno 2011 si considerano effettuati in acconto delle relative imposte dovute per il 2012; pertanto, entro oggi, i contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti ad altri soggetti interessati, devono effettuare l'eventuale versamento a saldo per il 2012 e l'eventuale versamento del primo acconto per il 2013 con le consuete modalità previste per l'Irpef.

I versamenti possono anche essere effettuati dal 9 luglio al 20-8-2013 maggiorando le somme dovute dello 0,4%.

Data la particolarità della scadenza, si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, n. 12/E e n. 13/E, rispettivamente del 2-7-2012 e del 3 e 9-5-2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013.

IRPEF**Versamento cumulativo delle ritenute d'acconto per sostituti d'imposta soggetti a studi di settore.**

I sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore, che nel corso del 2012 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata dall'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

10 MERCOLEDÌ**OPERATORI FILIERA OLEICOLA****Invio telematico dei dati delle operazioni di molitura e trasformazione delle olive da tavola.**

Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato sfuso e confezionatori e imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall'1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all'art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa; alla circolare Agea n. ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le scadenze finali. Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU. 2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU. 2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente

del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011. Per alcune novità sull'argomento si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 29/2012 a pag. 5.

INPS

Versamento dei contributi dei lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2013. Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 si veda la circolare Inps n. 25 dell'8-2-2013 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

15 LUNEDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi, debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere, entro oggi, una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione delle fatture con importi inferiori a 300 euro. Entro oggi i contribuenti Iva possono registrare, per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese precedente, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare, entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono, entro oggi, provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e anche nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

16 MARTEDÌ

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Dal 2012 l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei

modelli F24 per ogni rata di pagamento. Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps.

Nei casi in cui il contributo sindacale risulti non dovuto per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2013 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e partecipanti familiari. Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2013 e per altre informazioni si vedano le circolari Inps n. 95 e 96 dell'11-6-2013.

INPS

Versamento del contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online, per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

IVA

Versamento rateale saldo 2012. I contribuenti, soggetti sia all'Unico 2013 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2012, devono, entro oggi, effettuare il pagamento dell'eventuale quinta rata, maggiorando l'imposta dovuta dell'1,32%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2013) e che la maggiorazione dello 0,33% è do-

vuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2013.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 7/2013 a pag. 29 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2012, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Liquidazione mensile di giugno. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975), qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012, rispettivamente alle pagg. 37 e 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per

optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, n. 44/2010, n. 19/2011, n. 12/2012 e n. 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32; le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010; il comunicato stampa del 14-1-2011, tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011; la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011; le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011; l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012), convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni, senza applicazione dell'Iva, comprese nella liquidazione del mese di giugno; l'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che, chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa, correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E. In particolare, si segnala che con

la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2012 non avessero inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-6-2012 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'avessero inviata con dati non esatti, possono, entro oggi, sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2013 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono, entro oggi, effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario